

Codice DB1425

D.D. 8 ottobre 2012, n. 2463

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Comune di Boves (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Boves - localita' "Chiabrero" - Istanza n. 11592.**

(omissis)  
 IL DIRETTORE  
 (omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R 2011, il Comune di Boves all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Boves - Località Chiabrero - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Faggeta	36,6700	36,6700
Totale	36,6700	36,6700

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Boves	=====	50	1	60,4000	35,3900
Boves	=====	50	2	31,6650	1,2800

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 36,6700 ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

– potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Montagna di Cuneo;

– il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati della componente a fustaia, così come individuati dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa;

– secondo quanto previsto dal regolamento forestale, le piante della componente a ceduo che cadranno al taglio non sono state contrassegnate singolarmente;

- si approva il piedilista di martellata per le piante di altofusto a partire dalla classe diametrica 30 cm e quello di contrassegnatura per le piante al di sotto dalla classe diametrica 20 cm;
- si approva il piedilista di contrassegnatura delle matricine da rilasciare a dotazione del bosco almeno sino al prossimo intervento selvicolturale e quello di contrassegnatura delle piante vive e morte in piedi da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità;
- il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è pari a 8214 mc; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; potrà inoltre interessare le piante della componente a ceduo *non contrassegnate* con vernice gialla;
- relativamente al rilascio delle matricine a dotazione del bosco, si prescrive la conservazione delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- si approva l'articolazione triennale degli interventi nelle superfici e nelle quantità indicate assentite in verbale di istruttoria. Qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato.
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo della componente a ceduo e di quella a fustaia, secondo quanto previsto dagli articoli 25, 21 e 27 del DPRG n. 8/R del 20/09/2012;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n.

16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Reg. for. n. 8/R 2011):

“1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011;

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 5 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 8/R 2011, articolo 6, paragrafo 4);

– entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Montagna della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 22/09/2011, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco